



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBLICA ITALIANA

[Home](#) / [Notizie di servizio](#) / [Banca Dati Strutture Ri...](#) / [Avvisi](#) / CIN: TERMINE PER L'AC...

CIN: TERMINE PER L'ACQUISIZIONE SPOSTATO AL 1° GENNAIO 2025

Argomenti

[banca dati strutture ricettive](#)

[bdsr](#)

[CIN](#)

[riforma affitti brevi](#)

22/10/2024

Con riferimento alla procedura per la richiesta e l'attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l'obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell'innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l'affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l'opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l'obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del **1° gennaio 2025**, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.

L'individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovvero sia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all'acquisizione del CIN.

L'uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell'ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine, a norma del quale *“i locatori, quando offrono i propri servizi di locazione di alloggi a breve termine tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma online di locazione a breve termine se l'unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione”* (Capo II, art. 4 del Regolamento). Le piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi: in tal senso, per l'appunto, *“le piattaforme online di locazione a breve termine dovrebbero garantire che i servizi non siano offerti qualora non sia stato fornito alcun numero di registrazione, nei casi in cui un locatore dichiara che tale numero di registrazione è applicabile, e che, qualora sia stato fornito un numero di registrazione, tale numero di registrazione sia indicato”* (Considerando 16 del regolamento).

← [Turismo, Santanchè: firma memorandum intesa Italia-Qatar altamente strategico per comparto](#)

[Due anni Governo, Santanchè: adesso Italia più competitiva e credibile.](#) →

Argomenti

[banca dati strutture ricettive](#)

[bdsr](#)

[CIN](#)

[riforma affitti brevi](#)